

AL PERSONALE DOCENTE E ATA AL SITO WEB

Comunicazione N. 11

Oggetto: Chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria alla luce della Circ. Interministeriale n.13 del 14/09/2020 e allegato nuovo modello istanza.

L’Istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui **all’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga**. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020).

Ai lavoratori è comunque assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19.

In data 04 settembre 2020, è stata emanata la circolare n. 13 da parte, congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti “lavoratori fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19.

La circolare richiama, in premessa, la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all’opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell’andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di “fragilità”, già determinato – ma non palesemente precisato - in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020.

A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’ISS, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata *“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico”*. Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun *automatismo* tra l’età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all’età va sempre preso in considerazione *“congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”*.

Dal punto di vista operativo la circolare precisa che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una **visita su richiesta ex art. 41 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08**, in ragione della sussistenza di **patologie con scarso compenso clinico** di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante

documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

All'esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima, il medico competente nominato dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative".

Indicazioni operative:

I lavoratori potenzialmente fragili dopo aver fatto richiesta di visita medica (vedi sopra) dovranno far pervenire la documentazione medica relativa alla propria patologia/e, al medico competente. Quest'ultimo, valuterà tale documentazione e successivamente **disporrà o meno la visita medica** presso il proprio studio in condizioni di sicurezza ed alla fine della visita emetterà un giudizio di idoneità o di non idoneità alla mansione.

Considerato la data del 4 e 11 settembre quale termine ultimo per la presentazione dell'istanza di visita presso il Medico Competente per il riconoscimento della condizione di lavoratore fragile, di cui alla Comunicazione n. 3 del 25/08/2020 e dato il mutato quadro normativo, i Lavoratori interessati sono invitati a presentare/ripresentare l'istanza ai sensi dell'art. **41 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in carta semplice o utilizzando l'allegato modello entro e non oltre il 23/09/2020.**

La richiesta sarà inviata come di seguito:

n. 1 copia alla mail della scuola ctmm10300p@istruzione.it

n.1 copia e l'allegata documentazione medica saranno consegnate presso la segreteria del Dr. Carlo Sciacchitano, in Via Ughetti n. 72, previo appuntamento telefonico (tel. 0952180159).

N.B. Si precisa che le precedenti istanze non saranno considerate valide.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Spampinato

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993